

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
PER L'ATTIVITA' DI:
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(l. 5 marzo 1990, n. 46 e d.m. 22 gennaio 2008, n. 37)
AUTORIPARAZIONE
(l. 5 febbraio 1992, n. 122)
PULIZIA
(l. 25 gennaio 1994, n. 82 e d.m. 7 luglio 1997, n. 274)
FACCHINAGGIO
(d.m. 30 giugno 2003, n. 221)

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Sospensione dell'attività o cancellazione

Articolo 3 - Il responsabile del procedimento disciplinare

articolo 4 - Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Articolo 5 - Ufficio competente

Articolo 6 - Segnalazione delle violazioni

Articolo 7 - Segnalazioni

Articolo 8 - Termini

Articolo 9 - Contestazione del comportamento

Articolo 10 - Audizione

Articolo 11 - Decisione

Art. 1 – Oggetto

Le presenti linee guida disciplinano le modalità di applicazione:

- della sospensione alla prosecuzione dell'attività per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio;
- la cancellazione dell'impresa di installazione di impianti, di autoriparazione, di pulizia e di facchinaggio limitatamente all'esercizio dell'attività.

Art. 2 – Sospensione dell'attività o cancellazione

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti, in caso di violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, da tre a sei mesi se sono segnalati inadempimenti di particolare gravità circa gli interventi effettuati sui mezzi.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia, se venga accertata:

- l'assunzione da parte dell'impresa di una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- una grave omissione o negligenza nell'esecuzione del servizio che determini una situazione di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o costituisca una grave violazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- un'infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni altro obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamentari o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili alle imprese di pulizia, comprensivi degli integrativi territoriali, cui l'impresa non abbia posto rimedio;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabile su istanza dell'impresa per una sola volta con provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono sospese, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se si accerta:

- una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 626/94 (*rectius* d.lgs. 81/08) e successive modificazioni;
- una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla l. 1369/60;
- ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivanti da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
- il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'art. 11 del d.m. 221/03 in particolare: mancato deposito dei contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000,00 euro all'anno entro 30 giorni dalla stipula presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio o mancata stipula per tali contratti di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile;
- al venir meno dei requisiti richiesti per esercitare l'attività qualora l'impresa interessata presenti entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione apposita istanza e si impegni a porre rimedio alle cause di cancellazione entro il periodo di sospensione.

La sospensione ha la durata di 90 giorni rinnovabili su istanza dell'impresa per una sola volta con

provvedimento motivato.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di installazione di impianti in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di autoriparazione, se sono segnalati gravissimi inadempimenti circa gli interventi effettuati sui mezzi o in caso di violazione ripetuta ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 122/92 (esercizio da parte dell'impresa di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni diverse da quelle a lei riconosciuta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale) o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia se l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato o in caso di perdita dei requisiti.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attività di facchinaggio se:

- l'impresa non presenti istanza di sospensione entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione o quando perde uno o più requisiti richiesti;
- l'istanza di sospensione non viene accolta;
- l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato.

Art. 3 – Il responsabile del procedimento disciplinare

Il dirigente preposto all'ufficio cui competono i procedimenti di sospensione o cancellazione delega l'esercizio delle funzioni disciplinari a un responsabile del procedimento. A questi è demandato il compito di curare il procedimento di accertare d'ufficio i fatti, di disporre il compimento degli atti all'uopo necessari, di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali. Più specificatamente svolge i seguenti compiti:

- archivia l'esposto/segnalazione o dispone l'apertura del procedimento disciplinare;
- individua il comportamento da sanzionare;
- fissa l'udienza di discussione e ne regola lo svolgimento se richiesta dall'impresa;
- inoltra le segnalazioni previste dalla legge all'Autorità Giudiziaria o agli organi competenti;
- propone al dirigente la sanzione disciplinare che lo stesso determinerà tenuto conto della proposta avanzata.

Resta viceversa in capo al dirigente, con cui il responsabile del procedimento dovrà all'uopo raccordarsi, la possibilità di disporre ispezioni.

Art. 4 – Il soggetto titolare del potere sostitutivo

Il dirigente preposto all'area di cui fa parte l'ufficio competente per materia svolge le funzioni previste dal soggetto titolare del potere sostitutivo.

Art. 5 – Ufficio competente

L'Ufficio competente per i procedimenti di sospensione o cancellazione è l'ufficio "Metrologia legale e sicurezza del prodotto".

Art. 6 – Segnalazione delle violazioni

Chi, soggetto pubblico o privato, ritenga di essere venuto a conoscenza di un fatto avente rilevanza disciplinare può presentare una segnalazione debitamente circostanziata e documentata, all'ufficio

“Metrologia legale e sicurezza del prodotto”.

Il responsabile del procedimento se archivia l'esposto ne dà comunicazione a chi ha presentato la segnalazione, diversamente avvia il procedimento e ne dà notizia a chi ha presentato la segnalazione, al soggetto individuato come responsabile della violazione, a mezzo di lettera se privato cittadino e a mezzo posta elettronica certificata se imprenditore o pubblica amministrazione. Con la medesima nota trasmette le seguenti informazioni:

- l'ufficio competente;
- il responsabile del procedimento;
- il comportamento contestato;
- il termine del procedimento;
- il soggetto titolare del potere sostitutivo;
- l'ufficio presso cui può prendere visione degli atti ed estrarne copia;
- la possibilità entro il termine di giorni trenta di trasmettere esclusivamente con posta elettronica certificata una memoria illustrativa o richiedere l'audizione in contraddittorio.

Il responsabile del procedimento cura la convocazione per posta elettronica certificata dell'impresa e degli eventuali testi individuati dall'ufficio o richiesti dall'interessato al fine di ascoltarli in audizione. In audizione, che si tiene alla presenza del dirigente dell'area cui appartiene l'ufficio o di un funzionario dell'area con posizione organizzativa, il responsabile del procedimento svolge le funzioni di segretario verbalizzante. L'imprenditore può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7 – Segnalazioni

Il responsabile del procedimento trasmette le segnalazioni che comportino l'obbligo di trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria mentre l'informativa all'interessato è limitata alla notizia della trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria quale atto d'ufficio.

Il responsabile del procedimento provvede a inoltrare notizia dei provvedimenti previsti per l'attività di facchinaggio agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le società cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.

Art. 8 – Termini

Sono previsti i seguenti termini:

- per l'esame preliminare all'avvio del procedimento: 90 giorni e ulteriori 90 giorni se l'ufficio deve fare indagini presso privati e/o enti pubblici;
- per la conclusione del procedimento: 180 giorni con esclusione dal computo dei termini dilatori richiesti nel proprio interesse dall'imprenditore;
- per la conclusione del procedimento da parte del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo: 90 giorni dal ricevimento della richiesta;
- per la sospensione nel caso di procedimento connesso: quando la decisione dipende esclusivamente da un giudicato il termine resta sospeso fino a quando perviene il giudicato;
- per la convocazione all'audit: almeno 15 giorni prima della fissazione della convocazione;
- per la comunicazione della decisione all'audit: entro 15 giorni dalla decisione;
- fra la notificazione del provvedimento e l'inizio del periodo di sospensione dell'attività devono trascorrere almeno 60 giorni.

Art. 9 – Contestazione del comportamento

Il fatto o comportamento contestato alle imprese in esame viene individuato, fra gli altri, con i seguenti elementi:

- le generalità per individuare in modo univoco l'impresa;
- gli estremi della segnalazione in base alla quale si procede;

- le circostanze di tempo e luogo in cui si danno per avvenuti i fatti contestati;
- l'enunciazione dei fatti contestati;
- l'indicazione degli estremi degli atti posti a base del procedimento.

Art. 10 – Audizione

L'adozione dei provvedimenti disciplinari, se richiesta, è preceduta dalla audizione dell'interessato, dei controinteressati e dei testi individuati dall'ufficio e richiesti dall'imprenditore, davanti al dirigente o a un funzionario dell'area con posizione organizzativa.

Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice copia a cura del responsabile del procedimento. Il verbale, sottoscritto dal dirigente o suo delegato, dal responsabile del procedimento e dall'auditore, viene protocollato. Una copia viene rilasciata immediatamente all'auditore.

L'auditore ha diritto di far inserire al verbale proprie dichiarazioni.

Art. 11 – Decisione

Il dirigente dell'area adotta il provvedimento finale.

Lo stesso viene notificato con posta elettronica certificata all'impresa. La conclusione del procedimento viene comunicata a chi ha presentato la segnalazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Francesco Bettoni)